



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 5 NOVEMBRE 2004

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004 - N. 30	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione		3
LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004 - N. 31	(5.1.1)	
Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi		9

Anno XXXIV - N. 260 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2004021)

Legge regionale 3 novembre 2004 - n. 30

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione**IL CONSIGLIO REGIONALE**

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**(Spese di funzionamento, obbligatorie e determinate ex articolo 22 della l.r. 34/1978)**

1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), sono autorizzate le sotto indicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004/2006:

- alla funzione obiettivo 5.0.1 «Organi istituzionali», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.1.0.1.169 «Funzionamento Consiglio regionale» è incrementata per l'esercizio finanziario 2004 di € 2.500.000,00;
- alla funzione obiettivo 3.6.1 «Un welfare più leggero e dinamico», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.6.1.1.2.87 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze» è incrementata per l'esercizio finanziario 2004 di € 500.000,00;
- alla funzione obiettivo 1.1.6 «Politica innovativa delle risorse organizzative e umane», spesa capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.1.6.1.3.6 «Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione» è incrementata per l'esercizio finanziario 2004 di € 158.700,00;
- alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.2.0.1.181 «Amministrazione beni mobili e immobili regionali» è incrementata per l'esercizio finanziario 2004 di € 50.000,00;
- alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.2.0.1.191 «Spese legali, contrattuali ed accessorie» è incrementata per l'esercizio finanziario 2004 di € 1.500.000,00;
- alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», spesa

corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.2.0.2.264 «Studi e ricerche in materie di interesse regionale» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2004 di € 50.000,00;

- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa corrente, le dotazioni finanziarie di competenza per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006 dell'UPB 5.0.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» sono ridotte, rispettivamente, di € 1.030.823,63, € 3.369.970,72 ed € 3.437.369,00;
- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa in capitale, le dotazioni finanziarie di competenza per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese d'investimento» sono ridotte, rispettivamente, di € 700.000,00 ed € 2.300.000,00;
- alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni, attività e servizi culturali», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.4.1.1.2.54 «Programmazione, sostegno e promozione di attività culturali e dello spettacolo per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e delle identità locali» è ridotta per l'esercizio finanziario 2004 di € 522.607,20;
- alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni, attività e servizi culturali», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.4.1.4.2.59 «Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, dei sistemi museali e integrazione dei servizi culturali» è incrementata per l'esercizio finanziario 2004 di € 522.607,20;
- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» è ridotta per l'esercizio finanziario 2004 di € 1.469.176,37.

2. All'onere complessivo di parte corrente di € 2.000.000,00 per l'anno 2004, di cui al comma 1, si provvede secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4. Per gli anni 2005 e 2006 sono rese disponibili risorse di parte corrente rispettivamente di € 3.369.970,72 ed € 3.437.369,00.

3. All'onere complessivo in capitale di € 158.700,00 per l'anno 2004, di cui al comma 1, si provvede secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 3. Per gli anni 2005 e 2006 sono rese disponibili risorse in capitale rispettivamente di € 700.000,00 ed € 2.300.000,00.

Art. 2**(Riduzioni di autorizzazioni di spesa)**

1. Sono autorizzate per il triennio 2004/2006 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi di fianco indicati alle relative norme di legge.

<i>Norma di legge</i>	<i>Autorizzazione spesa</i>	<i>2004 competenza e cassa</i>	<i>2005 competenza</i>	<i>2006 competenza</i>
L.r. 26/2003, art. 41, comma 3 e art. 45	L.r. 28/03	28.721,97		
L.r. 36/1994, art. 13	L.r. 28/03	3.000.000,00		
L.r. 9/1998	L.r. 28/03	3.500.000,00		
L.r. 19/1999, art. 7, comma 23	L.r. 28/03	12.614.770,00		
Totale corrente		28.721,97		
Totale capitale		19.114.770,00		
TOTALE €		19.143.491,97		

2. Le risorse rese disponibili per l'anno 2004, in seguito alle riduzioni di cui al comma 1, ammontano ad € 28.721,97 di parte corrente ed € 19.114.770,00 in capitale.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 4.9.3 «Programmazione e gestione delle risorse idriche», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.9.3.3.2.148 «Pianificazione dell'uso e tutela delle risorse idriche per il raggiungimento di obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee» è ridotta per l'esercizio finanziario 2004 di € 28.721,97;
- alla funzione obiettivo 1.1.6 «Politica innovativa delle risorse organizzative e umane», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.1.6.1.3.6 «Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione» è ridotta per l'esercizio finanziario 2004 di € 3.000.000,00;
- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema imprese», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» è ridotta per l'esercizio finanziario 2004 di € 3.500.000,00;
- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.255 «Fondi per il finanziamento di accordi di programma quadro» è ridotta per l'esercizio finanziario 2004 di €. 12.614.770,00.

Art. 3**(Altre disposizioni finanziarie)**

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la maggiore entrata di € 158.700,00 relativa al canone di concessione d'uso del Palazzo Bagatti Valsecchi.

2. È autorizzato per l'anno 2004 l'incremento di entrata e di spesa di € 14.616.528,65 in favore del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

3. È autorizzata per l'anno 2004 la spesa di € 45.000.000,00 per l'istituzione di un fondo per la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese a partecipazione femminile risultate ammesse nelle graduatorie del V bando della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), di cui al decreto del 9 settembre 2004 del Ministero delle attività produttive, pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, e non finanziate per esaurimento delle risorse stanziato dallo Stato e dalla Regione. Le risorse di cui al presente comma sono comprensive degli oneri relativi all'attività d'istruttoria, erogazione ed ispezione da affidarsi a soggetti convenzionati, così come previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 luglio 2000 (Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile).

4. Per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione delle Aziende sanitarie è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa in capitale di € 110.000.000,00.

5. Alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole «la provincia assicura l'istituzione di una struttura I.A.T. nel proprio capoluogo» sono aggiunte le seguenti parole: «anche mediante l'intervento finanziario straordinario della Regione».

6. È autorizzata per l'intervento finanziario di cui al comma 5, per l'anno 2004, la spesa in capitale di € 3.500.000,00.

7. È autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 21, della

legge regionale 14 agosto 1999, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999-2001 - III Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) la spesa in capitale di € 12.614.770,00, per l'anno 2004, per il cofinanziamento regionale degli interventi di edilizia sanitaria previsti dall'atto integrativo all'accordo di programma quadro in materia di sanità sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, il 5 luglio 2004.

8. La Regione, al fine di potenziare e ammodernare il servizio ferroviario regionale può procedere all'acquisto di materiale rotabile, anche attraverso accordi con i soggetti gestori del servizio e avvalendosi delle procedure d'acquisto da questi espletate.

9. Il materiale rotabile di cui al comma 8 è di proprietà della Regione, è assegnato al gestore del servizio ed è destinato all'effettuazione dei servizi ferroviari individuati dalla Regione nei contratti di servizio che ne definiscono le modalità d'uso.

10. È autorizzata, per l'anno 2004 la spesa in capitale di € 45.000.000,00 per l'acquisto di materiale rotabile per le finalità di cui al comma 8.

11. All'onere complessivo di spesa in capitale di € 216.114.770,00 per l'anno 2004, di cui ai commi 3, 4, 6, 7 e 10 si provvede secondo le disposizioni dell'articolo 5, commi 3 e 5.

12. In ragione della previsione di maggiori entrate, di cui al comma 1, sono rese disponibili, per l'anno 2004, maggiori risorse di parte corrente per € 158.700,00.

13. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 3, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.1.7 «Fitti e canoni» è incrementata per l'esercizio finanziario 2004 di € 158.700,00;
- al titolo 3, categoria 4, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.4.10 «Introiti diversi» è incrementata per l'esercizio finanziario 2004 di € 14.616.528,65.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.3.10.6.3.85 «Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004 di € 45.000.000,00;
- alla funzione obiettivo 3.7.2 «Miglioramento della rete delle strutture sanitarie», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.7.2.0.3.261 «Ammodernamento e riqualificazione del patrimonio sanitario» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004 di € 110.000.000,00;
- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema imprese», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004, di € 3.500.000,00;
- alla funzione obiettivo 3.7.2 «Miglioramento della rete delle strutture sanitarie» tipo di spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB

3.7.2.2.3.245 «Realizzazione di nuovi ospedali e adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sanitarie» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004, di € 12.614.770,00;

- alla funzione obiettivo 2.5.3 «Politiche del lavoro» tipo di spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.5.3.1.2.79 «Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004, di € 14.616.528,65;

- alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale», spesa in capitale, la dotazione finan-

ziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.8.2.1.3.121 «Realizzazione del Servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004, di € 45.000.000,00.

Art. 4

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. È autorizzato per gli anni 2004, 2005 e 2006 il rifinanziamento delle seguenti leggi di spesa per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

<i>Norma di legge</i>	<i>2004 competenza e cassa</i>	<i>2005 competenza</i>	<i>2006 competenza</i>
L.r. 11/1998, art. 3, comma 1, lett. b) e g); l.r. 7/2000, art. 4, comma 1; art. 8 e art. 19	12.500.000,00		
L.r. 11/1998, art. 3, comma 1, lett. b); l.r. 7/2000, art. 24; art. 25, comma 3, lett. a3), b), c)	2.500.000,00		
L.r. 5/2004, art. 15	12.000.000,00		
L.r. 14/01, art. 6, comma 44	11.500.000,00		
L.r. 13/2000, art. 2, comma 1, lett. c2), c3), e), i)	11.000.000,00		
L.r. 31/1996, art. 6, comma 2; d.g.r. 45423/1999; l.r. 65/1989, art. 8; l.r. 38/1992, art. 7	395.632,32		
Reg. (CE) 1260/99; dec. (CE) 2004/2108; l.r. 4/2000		3.369.970,72	3.437.369,00
L.r. 26/2003, art. 44, comma 1 lett. a), b), c), e), f)	28.721,97		
L.r. 36/1994, art. 14; l.r. 35/1997, art. 11; l.r. 36/1994, art. 13	600.000,00	700.000,00	2.300.000,00
L.r. 14/2001, art. 6, comma 21	2.000.000,00		
Totale corrente	28.721,97	3.369.970,72	3.437.369,00
Totale capitale	52.495.632,32	700.000,00	2.300.000,00
TOTALE €	52.524.354,29	4.069.970,72	5.737.369,00

2. In relazione al rifinanziamento delle leggi di spesa, di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2004, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi contemplati da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 34/1978.

3. All'onere di parte corrente di competenza e di cassa di € 28.721,97 di cui al comma 1, per l'anno 2004, si provvede secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4.

4. All'onere di parte corrente di competenza di € 3.369.970,72 per l'anno 2005 e di € 3.437.369,00 per l'anno 2006 di cui al comma 1, si provvede, per pari importi, con le risorse resesi disponibili all'articolo 1, comma 2.

5. All'onere in conto capitale di € 52.495.632,32 di competenza e cassa per l'anno 2004, di cui al comma 1, si provvede secondo le disposizioni dell'articolo 5, commi 3 e 5.

6. All'onere in conto capitale di competenza di € 700.000,00 per l'anno 2005 e di € 2.300.000,00 per l'anno 2006 di cui al comma 1, si provvede, per pari importi, con le risorse resesi disponibili all'articolo 1, comma 3.

7. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004 di € 12.500.000,00;

- alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa

dell'UPB 2.3.4.6.3.39 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004 di € 2.500.000,00;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.3.10.2.3.16 «Internazionalizzazione e promozione del «sistema impresa»» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004 di € 12.000.000,00;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.3.10.5.3.20 «Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004 di € 11.500.000,00;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2004 dell'UPB 2.3.10.9.3.333 «Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali», è incrementata di € 11.000.000,00;

- alla funzione obiettivo 4.10.4 «Valorizzazione e riqualificazione territoriale», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.10.4.2.3.113 «Promozione di azioni per la riqualificazione e valorizzazione del territorio» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004 di € 395.632,32;

- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa corrente, le dotazioni finanziarie di competenza per l'esercizio finanziario 2005 e per l'esercizio finanziario 2006 dell'UPB 5.0.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al F.S.E.» sono incrementate rispettivamente di € 3.369.970,72 ed € 3.437.369,00;

- alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.2.0.2.186 «Consulenze» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004 di € 28.721,97;
- alla funzione obiettivo 1.1.6 «Politica innovativa delle risorse organizzative e umane», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2004 e le dotazioni finanziarie di competenza per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 dell'UPB 1.1.6.1.3.6 «Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione», sono incrementate rispettivamente di € 600.000,00, € 700.000,00 e € 2.300.000,00;
- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.3.10.4.3.51 «Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2004 di € 2.000.000,00.

**Art. 5
(Disposizioni relative all'indebitamento
e agli equilibri di bilancio)**

1. È autorizzata l'assunzione di mutui per l'anno 2004 di € 251.495.632,32.

2. Il mutuo per l'anno 2004 sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 4,25 per cento ed il relativo ammortamento non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2005.

3. Alla copertura delle maggiori spese di € 174.769.102,32 di competenza e di cassa in capitale per il 2004 autorizzate all'articolo 1, comma 1, all'articolo 3, commi 4, 6, 7 e 10 ed all'articolo 4 comma 1, per gli investimenti di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 350/2003, elencati alla tabella 4 parte I dell'articolo 6, si provvede per € 19.114.770,00 con le risorse in capitale resesi disponibili per la riduzione di cui all'articolo 2, comma 2, e per € 155.654.332,32 con quota parte di pari importo delle risorse resesi disponibili di cui al comma 1.

4. Alla copertura delle maggiori spese di parte corrente di competenza e di cassa per l'anno 2004 di € 2.028.721,97, di cui € 2.000.000,00 per le spese autorizzate all'articolo 1, comma 1 ed € 28.721,97 per le spese autorizzate all'articolo 4, comma 1, si provvede per € 28.721,97 con le risorse di parte corrente disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, per € 158.700,00 con le maggiori entrate di cui all'articolo 3, comma 12, e per € 1.841.300,00 con le risorse di parte corrente di pari importo resesi disponibili a seguito dell'autorizzazione di mutui di cui al comma 1 a copertura degli investimenti già autorizzati dal bilancio di previsione per il 2004 ed evidenziati dalla legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) come previsto dell'articolo 3, commi 16 - 21-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

5. Alla copertura delle maggiori spese in capitale di competenza e di cassa per l'anno 2004 di € 94.000.000,00 non comprese tra gli investimenti di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 350/2003, elencati alla tabella 4 parte I dell'articolo 6, di cui € 45.000.000,00 per le spese autorizzate all'articolo 3, comma 3, ed € 49.000.000,00 per le spese autorizzate all'articolo 4, comma 1, si provvede con le risorse in capitale resesi disponibili a seguito dell'autorizzazione di mutui per pari importo di cui al comma 1 a copertura degli investimenti già autorizzati dal bilancio di previsione per il 2004 ed evidenziati dalla l.r. 19/2004 come previsto dell'articolo 3, commi 16 - 21-ter della legge 350/2003 come integrati dall'articolo 3, comma 1, del d.l. 168/2004.

6. Agli oneri d'ammortamento per gli anni 2005 e 2006, si

provvede con gli stanziamenti delle UPB 5.0.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» e 5.0.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» del bilancio per gli esercizi finanziari 2005 e 2006.

7. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 5, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2004, dell'UPB 5.1.21 «Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento» è incrementata di € 251.495.632,32.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa corrente, UPB 5.0.4.0.1.272 «Fondo di riserva spese obbligatorie», le dotazioni finanziarie di competenza per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 sono ridotte rispettivamente di € 10.559.387,74 ed € 10.031.642,85;
- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa in capitale, 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese d'investimento», le dotazioni finanziarie di competenza per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 sono ridotte rispettivamente di € 12.286.977,71 ed € 12.814.722,60;
- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa corrente, UPB 5.0.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari», le dotazioni finanziarie di competenza per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 sono incrementate rispettivamente di € 10.559.387,74 ed € 10.031.642,85;
- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa in capitale, 5.0.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», le dotazioni finanziarie di competenza per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 sono incrementate rispettivamente di € 12.286.977,71 ed € 12.814.722,60.

**Art. 6
(Rispetto dell'articolo 3, commi 16 - 21-ter
della legge 24 dicembre 2003, n. 350
come integrati dall'articolo 3, comma 1,
del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168
convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191)**

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 350/2003 come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191 ed in base a quanto disposto dalla presente legge di variazione sono autorizzati interventi che potenzialmente non rientrano tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 350/2003, ma finanziati con risorse stanziata nella stessa UPB per € 94.000.000,00 per l'anno 2004, coperte per ogni anno di riferimento dell'obbligazione, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale come dimostrato nell'allegata tabella 4 parte I e II.

2. Per i suddetti interventi è possibile individuare la finalizzazione patrimoniale, ai sensi della norma sopra richiamata, solo una volta espletate tutte le connesse procedure amministrative e comunque i relativi impegni possono essere assunti nella misura consentita dall'accertamento delle entrate previste in bilancio.

Art. 7
(Trasporto pubblico locale)

1. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico in Lombardia), è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 5 ter dell'articolo 30 le parole «l. n. 338/2001» sono sostituite dalle parole «legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 novembre 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1087 del 27 ottobre 2004)

TABELLA 4 – PARTE I
SPESE D'INVESTIMENTO

UPB	Descrizione UPB	Capitoli art. 3 (**)	Variazioni 2004	Variazioni 2005	Variazioni 2006
2.3.10.2.03.16	Internazionalizzazione e promozione del «sistema impresa»	PR	12.000.000,00	0,00	0,00
2.3.10.5.03.20	Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi	PR	11.500.000,00	0,00	0,00
2.3.10.6.03.85	Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale	PR	45.000.000,00	0,00	0,00
2.3.10.9.03.333	Sviluppo a rete di servizi distributivi e commerciali	PR	11.000.000,00	0,00	0,00
2.3.10.4.3.51	Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca	PR	2.000.000,00	0,00	0,00
2.3.4.1.03.30	Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari	PR	12.500.000,00	0,00	0,00
2.3.4.6.3.39	Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali		2.500.000,00	0,00	0,00
1.1.6.1.3.6	Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione		-2.241.300,00	700.000,00	2.300.000,00
4.10.4.2.03.113	Promozione di azioni per la riqualificazione e valorizzazione del territorio		395.632,32	0,00	0,00
4.8.2.1.3.121	Realizzazione del servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi		45.000.000,00	0,00	0,00
3.7.2.0.3.261	Ammodernamento e riqualificazione del patrimonio sanitario		110.000.000,00	0,00	0,00
5.0.4.0.3.255	Fondo per il finanziamento di accordi di programma quadro		-12.614.770,00	0,00	0,00
3.7.2.2.3.245	Realizzazione di nuovi ospedali e adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sanitarie		12.614.770,00	0,00	0,00
TOTALE			249.654.332,32	700.000,00	2.300.000,00
TOTALE INVESTIMENTI POTENZIALMENTE A PRIVATI AUTORIZZATI DAL PDL			94.000.000,00	0,00	0,00
Variazioni con d.g.r. 18787 del 30 settembre 2004					
2.5.2.1.3.74	Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario	PR	670.000,00	330.000,00	0,00
TOTALE GENERALE INVESTIMENTI POTENZIALMENTE A PRIVATI			94.670.000,00	330.000,00	0,00

TABELLA 4 - PARTE II
DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 3, COMMI 16 - 21-TER DELLA LEGGE 350/2003

	2004			2005			2006		
	Dato assestato prima della variazione (**)	Variazioni approvate dai precedenti articoli	Dato assestato dopo la variazione	Dato assestato prima della variazione	Variazioni approvate dai precedenti articoli	Dato assestato dopo la variazione	Dato assestato prima della variazione	Variazioni approvate dai precedenti articoli	Dato assestato dopo la variazione
1. Entrate correnti	18.512.333.718,34	158.700,00	18.512.492.418,34	18.508.197.179,77	12.286.977,71	18.508.197.179,77	18.470.999.401,29	12.814.722,60	18.470.999.401,29
2. Spese correnti (*)	18.362.409.642,37	2.000.000,00	18.364.409.642,37	18.407.769.692,63	12.286.977,71	18.420.056.670,34	18.419.967.395,00	12.814.722,60	18.432.782.117,60
3. Risparmio pubblico (1 - 2)	149.924.075,97	-1.841.300,00	148.082.775,97	100.427.487,14	-12.286.977,71	88.140.509,43	51.032.006,29	-12.814.722,60	38.217.283,69
4. Entrate in capitale	8.530.130,41		8.530.130,41	1.002.959,30		1.002.959,30	1.002.959,30		1.002.959,30
5. Risorse disponibili per la copertura degli investimenti (4 + 3)	158.454.206,38	-1.841.300,00	156.612.906,38	101.430.446,44	-12.286.977,71	89.143.468,73	52.034.965,59	-12.814.722,60	39.220.242,99

	2004			2005			2006		
	Dato assestato prima della variazione (**)	Variazioni approvate dai precedenti articoli (****)	Dato assestato dopo la variazione (***)	Dato assestato prima della variazione	Variazioni approvate dai precedenti articoli	Dato assestato dopo la variazione	Dato assestato prima della variazione	Variazioni approvate dai precedenti articoli	Dato assestato dopo la variazione
Totale investimenti potenzialmente relativi a soggetti privati (***)	19.856.601,25	94.000.000,00	114.526.601,25	158.304.892,54		158.634.892,54	31.393.012,69		31.393.012,69
Risorse disponibili per la copertura degli investimenti (punto 5 prospetto di cui sopra)	158.454.206,38	-1.841.300,00	156.612.906,38	101.430.446,44	-12.286.977,71	89.143.468,73	52.034.965,59	-12.814.722,60	39.220.242,99
Ammontare massimo delle obbligazioni a soggetti privati	19.856.601,25	94.670.000,00	114.526.601,25	101.430.446,44	-12.286.977,71	89.143.468,73	31.393.012,69	0,00	31.393.012,69

(*) Comprensive degli oneri per il rimborso dei mutui.

(**) Il risparmio pubblico 2004 riportato in questa colonna è superiore di 3 milioni di euro rispetto a quello calcolato in sede di assestamento (si veda tabella 9 Parte III della l.r. 19/2004).

La differenza è da attribuire ad una riduzione di spese correnti approvata dalla Giunta successivamente al pdl di assestamento (si veda d.g.r. 17940 del 28 giugno 2004).

(***) Per il 2004 il dato riportato è riferito alle sole variazioni in aumento rispetto alle previsioni iniziali autorizzate con la legge di bilancio come richiesto dall'articolo 3 comma 21-bis lettera b) della l. 350/2003.

(****) Il dato è incrementato dalla d.g.r. 18787 del 30 settembre 2004.

(BUR2004022)

Legge regionale 3 novembre 2004 - n. 31**Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi**

(5.1.1)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**(Applicazione della sanatoria edilizia)**

1. La sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come ulteriormente modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si applica nella Regione Lombardia secondo la disciplina sostanziale e procedurale contenuta nel medesimo articolo 32, nonché nei relativi allegati, salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. Sono ammesse alla sanatoria di cui al comma 1 anche le tipologie di illecito numeri 4, 5, 6 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, relative ad immobili ricadenti in aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

3. Le domande di sanatoria già presentate alla data di entrata in vigore della l. 191/2004 di conversione del d.l. 168/2004 restano valide anche per quanto concerne l'anticipazione degli oneri concessori e ai fini della relativa definizione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. L'ammontare complessivo degli oneri concessori è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 6.

Art. 2**(Casi di esclusione e limiti alla sanatoria edilizia)**

1. Fatti salvi gli ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi, non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive relative a nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'esclusione non opera per le strutture pertinenziali degli edifici prive di funzionalità autonoma.

2. Non sono suscettibili di sanatoria i mutamenti di destinazione d'uso, qualora superiori a 500 metri cubi per singola unità immobiliare e non conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle aree demaniali, nelle aree a parco regionale, fatte salve le zone di rinvio alla pianificazione comunale, sono suscettibili di sanatoria le sole opere abusive riconducibili alla tipologia di illecito numero 6 di cui all'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003.

4. Nelle aree a parco naturale, nelle riserve naturali e nei monumenti naturali sono suscettibili di sanatoria le sole opere abusive riconducibili alla tipologia di illecito numero 6 di cui all'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, limitatamente alle opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

5. Nell'ambito dei complessi ricettivi all'aria aperta, non sono suscettibili di sanatoria i preingressi e gli allestimenti di pernottamento mobili di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta), nell'eventualità di perdita dei requisiti di mobilità fissati dalla normativa suddetta e dal regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Regolamento in attuazione della legge 13 aprile 2001, n. 7 «Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta»).

Art. 3**(Sanatoria nelle aree soggette a vincoli e nei siti di Rete Natura 2000)**

1. Nelle aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, nonché dei beni ambientali e paesaggistici, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora il vincolo comporti inedificabilità assoluta e sia stato imposto prima dell'esecuzione delle opere.

2. Ai fini della sanatoria delle opere abusive realizzate nelle aree di cui al comma 1, fatte salve le fattispecie di esclusione ivi contemplate, si applica la disciplina prevista dall'articolo 32 della l. 47/1985.

3. La sanatoria delle opere abusive realizzate nelle aree soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è subordinata all'esito positivo della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del predetto d.P.R. A tal fine la valutazione di incidenza è allegata alla domanda di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, ovvero è prodotta, ad integrazione della medesima, entro il 30 settembre 2005. Qualora la valutazione di incidenza sia comunicata al comune successivamente al 30 giugno 2005, il termine previsto dal comma 37 dell'articolo 32 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, decorre dalla comunicazione medesima.

Art. 4**(Contributo di costruzione)**

1. Con apposita deliberazione, da assumersi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune definisce i termini e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione connessi alla sanatoria delle opere abusive, nonché del contributo sul costo di costruzione nei casi di cui al comma 5. Inoltre, può disporre che gli oneri di urbanizzazione relativi alla realizzazione di opere abusive riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1, 2 e 3, di cui all'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, siano incrementati, rispettivamente, fino al massimo del 50, 30 e 20 per cento.

2. Nella stessa deliberazione di cui al comma 1, il comune può stabilire che una quota non superiore al 50 per cento degli oneri di urbanizzazione, calcolati in via presuntiva dai richiedenti la sanatoria, sia versata, a titolo di anticipazione, all'atto della presentazione della domanda di sanatoria.

3. Per le domande presentate anteriormente alla deliberazione comunale di cui al comma 1, l'eventuale conguaglio degli oneri dovuti a titolo di anticipazione deve essere versato entro venti giorni dalla deliberazione stessa.

4. L'importo definitivo degli oneri di urbanizzazione dovuti è determinato dal comune nel titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero direttamente dal richiedente la sanatoria in caso di applicazione della disciplina di cui al comma 37 dell'articolo 32 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, fatta salva la possibilità per il comune di richiedere successivamente l'eventuale conguaglio.

5. Il contributo sul costo di costruzione è dovuto ai fini della sanatoria delle sole opere abusive riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1, 2 e 3, di cui all'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, qualora realizzate dopo il 29 gennaio 1977.

6. Gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria.

7. In assenza della deliberazione di cui al comma 1, il contributo di costruzione è corrisposto per intero all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 novembre 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1088 del 27 ottobre 2004)

